

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 febbraio 2019 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è svolta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società TEMPUR SEALY SRL in data 16 novembre 2018.

Hanno partecipato:


- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Dott.ssa Maria Cristina Gregori;
- per TEMPUR SEALY SRL i Dott.ri David Montgomery e Elena Lazzari assistiti dall'Avv.to Mauro Papais ;
- per FISASCAT CISL e FILCAMS CGIL UILTUCS nazionali rispettivamente i Sig.ri Salvatore Carofratello, Danilo Lelli ed Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- 1) TEMPUR SEALY SRL con sede legale in Milano e unità produttive dislocate sul territorio nazionale opera nel settore della commercializzazione di materassi, basi regolabili, cuscini e altri prodotti per il riposo e il relax. ed occupa n. 54 unità lavorative.
- 2) Con lettera datata 16 novembre 2018, l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero totale pari a n. 31 unità lavorative secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale individuati nella lettera di avvio della procedura stessa.
- 3) Con nota protocollata da questo Ufficio in data 2 gennaio 2019, la Società ha reso nota la conclusione della fase sindacale con esito negativo e, pertanto, l'azienda e le OO.SS sono state convocate per l'espletamento della fase amministrativa per la data del 22 gennaio u.s.
- 4) All'esito di detta riunione, a fronte della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla procedura in corso, le Parti hanno richiesto di aggiornare l'incontro alla data del 31 gennaio 2019 e successivamente al 25 febbraio 2019 in deroga ai termini previsti dalla legge.
- 5) Nel corso della presente riunione, l'azienda ha preliminarmente rappresentato che il numero delle eccedenze è stato ridotto a n. 17 unità lavorative rispetto alle 31 inizialmente interessate dalla procedura stessa a seguito della dimissione di una unità lavorativa, del trasferimento di altra unità e del mantenimento in organico della restante parte del personale inizialmente individuato come eccedenza.
L'azienda, nelle more della convocazione ministeriale, a fronte delle richieste e delle soluzioni ipotizzate dalle OO.SS. e dell'approfondito ed esaustivo confronto che ne è seguito, ha manifestato la disponibilità a riassorbire parte degli esuberi inizialmente dichiarati e ad adottare misure di incentivazione all'esodo ed al trasferimento ad altra unità locale del personale disponibile.
- 6) All'esito del presente confronto le Parti hanno inteso definire la procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda in data 16 novembre 2018 come di seguito precisato rappresentando che le sedi che risultano impattate dalla procedura di licenziamento collettivo sono tutte quelle indicate nella lettera di avvio ad eccezione della sede di Torino.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 7) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 8) La procedura di licenziamento collettivo, avviata dall'Azienda in data 16 novembre 2018, viene conclusa con accordo per un numero massimo di 17 unità lavorative eccedenti secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale di cui alla lettera di avvio della procedura stessa.
- 9) Le Parti, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della L.223/91, concordano sull'utilizzo dell'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento.
- 10) La facoltà di licenziamento sarà esercitata nei termini di legge.
- 11) Al fine di attenuare l'impatto sociale dei licenziamenti collettivi, la Società conferma che erogherà un sostegno economico, a titolo di incentivo all'esodo, in favore dei lavoratori che verranno licenziati all'esito



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

della presente procedura e che manifesteranno la propria non opposizione al suddetto licenziamento, mediante la sottoscrizione in sede protetta di un idoneo verbale di conciliazione ex artt. 2113 e 1965 c.c. e 411 c.p.c., che comporti la rinuncia sia all'impugnazione del recesso, sia ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Società in relazione al rapporto lavorativo intercorso

- 12) L'importo e le modalità di erogazione della misura di incentivo costituiranno oggetto di separata intesa siglata tra le Parti con separato accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TEMPUR SEALY SRL

OO.SS